

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 103/01	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 4,75 % al 1° aprile 2001 — Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 103/02	Avviso per gli importatori comunitari di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese assoggettati a contingenti quantitativi	2
2001/C 103/03	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle medesime importazioni originarie della Thailandia	5
2001/C 103/04	Notificazione d'impresе comuni (Caso COMP/38.089 — TF6 e Série Club) (!)	7
	Banca centrale europea	
2001/C 103/05	Parere della Banca centrale europea del 2 marzo 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement (CON/00/10)	8

II Atti preparatori

.....

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Parlamento europeo	
2001/C 103/06	Interrogazioni scritte con risposta pubblicate nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> C 103 E	10
	Commissione	
2001/C 103/07	Invito a presentare proposte per corsi da inserire nel catalogo Comenius e Grundtvig (programma Socrates)	11

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ⁽¹⁾:**4,75 % al 1° aprile 2001****Tassi di cambio dell'euro ⁽²⁾****2 aprile 2001***(2001/C 103/01)*

1 euro	=	7,4616	corone danesi
	=	9,147	corone svedesi
	=	0,61800	sterline inglesi
	=	0,8772	dollari USA
	=	1,3808	dollari canadesi
	=	110,83	yen giapponesi
	=	1,5264	franchi svizzeri
	=	8,058	corone norvegesi
	=	80,84	corone islandesi ⁽³⁾
	=	1,8165	dollari australiani
	=	2,201	dollari neozelandesi
	=	7,0615	rand sudafricani ⁽³⁾

⁽¹⁾ Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

⁽²⁾ *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽³⁾ *Fonte:* Commissione.

**AVVISO PER GLI IMPORTATORI COMUNITARI DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE ASSOGGETTATI A CONTINGENTI QUANTITATIVI**

(2001/C 103/02)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, gli importatori comunitari sono informati di quanto segue:

1. Con il regolamento (CE) n. 542/2001 del 30 marzo 2001 la Commissione europea ha stabilito specifiche modalità per la ridistribuzione nel 2001 dei quantitativi non utilizzati nel 2000 di alcuni contingenti quantitativi comunitari instaurati nei confronti della Repubblica popolare cinese con regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio ⁽²⁾.
2. La gestione di tali contingenti si effettua mediante applicazione del metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94). Secondo tale metodo, i contingenti sono divisi in due parti, una riservata agli importatori tradizionali, l'altra destinata agli altri importatori. Tuttavia, la parte riservata agli altri importatori sarà assegnata su base proporzionale, secondo i quantitativi richiesti; il quantitativo richiesto da un importatore non tradizionale non può superare il quantitativo o il valore indicati per ciascun prodotto nell'allegato I del presente avviso.

Sono considerati importatori tradizionali quelli che possono dimostrare di avere effettuato importazioni nella Comunità del o dei prodotti oggetto dei contingenti in questione nel corso dell'anno civile 1998 o 1999.

3. Per partecipare all'assegnazione di tali contingenti gli importatori della Comunità, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità, possono presentare alle autorità competenti di uno Stato membro di loro scelta un'unica domanda di licenza per ciascun contingente, redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali del medesimo Stato membro. L'elenco delle autorità competenti figura nell'allegato II del presente avviso.
4. Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 ⁽³⁾, nella domanda di licenza d'importazione figurano solo le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi numero di telefono, telefax ed eventuale numero di identificazione presso le competenti autorità nazionali), nonché numero di partita IVA, se soggetto a IVA;

- b) periodo contingente in questione, ossia «quantitativi del 2000 non utilizzati»;
- c) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o eventuale rappresentante del richiedente (compresi numero di telefono e di telefax);
- d) designazione delle merci, con indicazione:
 - della denominazione commerciale,
 - del relativo codice della nomenclatura combinata (NC),
 - dell'origine e del luogo di provenienza;
- e) quantitativi richiesti, espressi nell'unità utilizzata per la fissazione del contingente;
- f) ripartizione dei quantitativi richiesti per codice NC, se la domanda di licenza riguarda le calzature e se il contingente quantitativo comprende due codici NC;
- g) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in lettere maiuscole:

«Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci ivi descritte.

Mi impegno a restituire la licenza all'autorità competente per il rilascio entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.»

5. Per partecipare all'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, gli importatori corredano la domanda di licenza della copia certificata conforme delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, compilate nel corso dell'anno civile 1998 o 1999 a loro nome o a nome dell'operatore di cui hanno ripreso l'attività per l'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi indicati nella domanda di licenza.

Quale alternativa il richiedente può allegare alla domanda di licenza documenti redatti e certificati dalle competenti autorità nazionali sulla base dei dati doganali di cui dispongono comprovanti che lo stesso richiedente, o l'operatore di cui ha ripreso l'attività, ha effettuato importazioni dei prodotti in questione durante l'anno civile 1998 o 1999.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 del 22 giugno 1996 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 del 28 maggio 1998 (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1; rettifica in GU L 241 del 28.8.1998, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE n. 983/96 del 31 maggio 1996 (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47).

In alternativa, il richiedente già titolare di una licenza d'importazione emessa per il 2001 a norma del regolamento (CE) n. 2339/2000 della Commissione ⁽¹⁾ per il prodotto cui si riferisce la domanda di licenza può allegare alla stessa una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni del prodotto in questione nell'anno del periodo di riferimento scelto.

6. Per quanto riguarda gli importatori non tradizionali, sono ammessi a chiedere licenze d'importazione soltanto gli importatori che possano dimostrare di aver importato almeno l'80 % del volume del prodotto per il quale hanno ottenuto una licenza d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 2201/1999 della Commissione ⁽²⁾.

7. Le domande di licenza d'importazione possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 542/2001 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fino alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 28 aprile 2001.

⁽¹⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 268 del 16.10.1999, pag. 10.

8. Le disposizioni applicabili ai contingenti oggetto del presente avviso figurano nei regolamenti sottoindicati:

- regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio del 7 marzo 1994
(GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1)
- regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio del 7 marzo 1994
(GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89)
- regolamento (CE) n. 538/95 del Consiglio del 6 marzo 1995
(GU L 55 dell'11.3.1995, pag. 1)
- regolamento (CE) n. 138/96 del Consiglio del 22 gennaio 1996
(GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6)
- regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione del 30 marzo 1994
(GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47)
- regolamento (CE) n. 983/96 della Commissione del 31 maggio 1996
(GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47)
- Regolamento (CE) n. 542/2001 della Commissione del 30 marzo 2001
(GU L 91 del 31.3.2001, pag. 51).

ALLEGATO I

Quantitativo massimo che può essere richiesto da ciascun importatore non tradizionale

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	6403 51 6403 59	5 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	5 000 paia
	6404 19 10	5 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	5 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	5 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Elenco delle autorità nazionali competenti

1. BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
 Administration des relations économiques
 4^e division: Mise en œuvre des politiques commerciales
 Services des licences
Ministerie van Economische Zaken
 Bestuur van de Economische betrekkingen,
 4e afdeling: Toepassing van de handelspolitiek.
 Dienst Vergunningen
 Generaal Lemanstraat 60, rue Général-Leman 60,
 B-1040 Brussel/Bruxelles
 Tél./Tel. (32-2) 206 58 16
 Télécopieur/Fax (32 2) 230 83 22/231 14 84
2. DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
 Vejlssøvej 29
 DK-8600 Silkeborg
 Tlf. (45) 35 46 60 00
 Fax (45) 35 46 64 01
3. DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
 Frankfurter Straße 29-35
 D-65760 Eschborn
 Tel. (49) 619 64 08-0
 Fax (49) 619 69 42 26/619 69 08-800
4. GREECE
Ministry of National Economy
 General Secretariat of International Economic Relations
 Directorate for Foreign Trade Issues
 1, Kornarou Street
 GR-105-63 Athens
 Tel. (30-1) 328 60 31/328 60 32
 Fax (30-1) 328 60 94/328 60 59
5. ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
 Dirección General de Comercio Exterior
 Paseo de la Castellana, 162
 E-28046 Madrid
 Tel. (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
 Fax (34) 913 49 38 32/913 49 37 40
6. FRANCE
Service des titres du commerce extérieur
 8, rue de la Tour-des-Dames
 F-75436 Paris Cedex 09
 Tél. (33 1) 55 07 46 69/95
 Télécopieur (33 1) 55 07 46 59
7. IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
 Licencing Unit, Block C
 Earlsfort Centre
 Hatch Street
 Dublin 2
 Ireland
 Tel. (353-1) 631 25 41
 Fax (353-1) 631 25 62
8. ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero
 Direzione generale per la Politica commerciale e la gestione del
 regime degli scambi — Divisione, VII
- Viale America 341
 I-00144 Roma
 Tel. (39) 06 599 31 - 59 93 24 19 - 59 93 24 00
 Fax (39) 06 592 55 56
9. LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
 Office des licences
 Boîte postale 113
 L-2011 Luxembourg
 Tél. (352) 22 61 62
 Télécopieur (352) 46 61 38
10. NEDERLAND
Belastingdienst/Douane
 Engelse Kamp 2
 Postbus 30003
 9700 RD Groningen
 Nederland
 Tel. (31-50) 523 91 11
 Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37
11. ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
 Landstrasser Hauptstraße 55/57
 A-1031 Wien
 Tel. (43) 171 10 23 86
 Fax (43) 171 102
12. PORTUGAL
Ministério da Economia
 Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
 Avenida da República, 79
 P-1069-059 Lisboa
 Tel. (351-21) 791 18 00/19 43
 Fax (351-21) 793 22 10, 796 37 23
 Telex: 13 418
13. SUOMI
Tullihallitus
 Erottajankatu 2
 FIN-00101 Helsinki
 P. (358) 961 41
 F. (358) 9 614 28 52
14. SVERIGE
Kommerskollegium
 Box 6803
 S-113 86 Stockholm
 Tfn (46-8) 690 48 00
 Fax (46-8) 30 67 59
15. UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
 Import Licensing Branch
 Queensway House
 West Precinct
 Billingham
 TS23 2NF
 United Kingdom
 Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
 Fax (44-1642) 53 35 57

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle medesime importazioni originarie della Thailandia

(2001/C 103/03)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («paesi interessati»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽³⁾ («regolamento di base»). La Commissione dispone inoltre di elementi di prova che giustificano l'apertura di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base per quanto riguarda la Thailandia.

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 20 dicembre 2000 dal comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa («il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano un'elevata percentuale, in questo caso oltre il 70 %, della totalità della produzione comunitaria di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («prodotto in questione»), attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 91) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 91). Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore relativamente al prodotto in questione consistono nel dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio ⁽⁴⁾, esteso con regolamento (CE) n. 763/2000 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2314/2000 ⁽⁶⁾, per tener conto di alcune importazioni del prodotto in questione spedite da Taiwan, e modificato dal regolamento (CE) n. 1592/2000 ⁽⁷⁾. Va sottolineato che, per quanto riguarda i due produttori esportatori thailandesi, sono

stati accettati impegni con decisione 96/252/CE della Commissione ⁽⁸⁾.

4. Motivazione del riesame

4.1. Motivazione del riesame in previsione della scadenza (Repubblica popolare cinese e Thailandia)

La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure comporta un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

Stando al richiedente, le esportazioni dalla Thailandia nella Comunità hanno continuato ad essere effettuate con notevoli margini di dumping.

La denuncia di persistenza del dumping relativa alla Thailandia si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito in funzione dei prezzi sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, non è stato possibile stabilire l'eventuale persistere del dumping poiché i quantitativi importati nella Comunità erano trascurabili.

Quanto alla reiterazione del dumping, sono state presentate prove del fatto che le esportazioni di entrambi i paesi nel mondo venivano effettuate a prezzi esigui e di dumping. Il richiedente sostiene inoltre che, data l'esistenza di capacità di produzione inutilizzate nei paesi interessati e a causa delle misure antidumping in vigore nei loro confronti sui mercati tradizionali diversi dall'UE (ad esempio, gli Stati Uniti d'America), l'eventuale scadenza delle misure provocherebbe probabilmente un aumento del flusso delle importazioni a prezzi di dumping nella Comunità. Inoltre, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, l'elusione delle misure (vedi oltre) dimostra una tendenza strutturale a ricorrere a pratiche di dumping.

Quanto al pregiudizio, il denunziante sostiene che la situazione dell'industria comunitaria resta precaria e che il persistere o la reiterazione di importazioni consistenti a prezzi di dumping dai paesi interessati provocherebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria.

Il richiedente fa presente inoltre che, durante il periodo di imposizione delle misure, i produttori esportatori cinesi del prodotto in questione hanno cercato di renderle inefficaci mediante pratiche di elusione, contro le quali è stato adottato il regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 271 del 22.9.2000, pag. 4. L'avviso di imminente scadenza riguardava anche alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Croazia che non sono oggetto di riesame.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 267 del 20.10.2000, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 182 del 21.7.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46, decisione modificata dalla decisione 2000/453/CE (GU L 182 del 21.7.2000, pag. 25).

4.2. **Motivazione del riesame intermedio (Tailandia)**

La Commissione ha deciso di propria iniziativa di avviare un riesame intermedio in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, per stabilire se la forma delle misure in vigore sia o meno adeguata per il prodotto in questione originario della Tailandia. A tale riguardo, va sottolineato che sono emerse difficoltà di applicazione nel controllo degli impegni, che hanno inciso sugli effetti riparatori delle misure.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

5.1. **Procedura per la valutazione del rischio di dumping e di pregiudizio**

L'inchiesta stabilirà se sia probabile o meno che lo scadere delle misure comporti il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Verranno esaminate altresì la necessità di prorogare, abrogare o modificare le misure in vigore, nonché di modificare la forma del provvedimento per quanto riguarda la Tailandia.

a) Questionari

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Tailandia, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori, a tutte le associazioni di importatori citate nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta da cui sono scaturite le misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione via fax per sapere se figurano nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto i), poiché il termine stabilito al punto 6, lettera a), punto ii) del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al punto 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

c) Selezione del paese a economia di mercato

Come nella precedente inchiesta, anche questa volta la Commissione intende utilizzare la Tailandia come paese a economia di mercato adatto a stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base. Si invitano le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera b) del presente avviso.

5.2. **Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità**

Qualora si constati la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché la necessità di modificare la forma del provvedimento per quanto riguarda la Tailandia, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento, l'abrogazione o, nel caso della Tailandia, la modifica delle misure antidumping in vigore non siano contro l'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono, entro i termini generali stabiliti al punto 6, lettera a), punto ii) del presente avviso, manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se sostenute da validi elementi di prova al momento della presentazione.

6. Termini

a) Termini generali

i) Per la richiesta di un questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta da cui sono scaturite le misure oggetto del presente riesame devono richiedere un questionario quanto prima, e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) *Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato*

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Thailandia che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera c), del presente avviso, viene presa in considerazione quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzioni B e C
TERV - 0/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Notificazione d'impresе comuni
(Caso COMP/38.089 — TF6 e Série Club)

(2001/C 103/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 19 febbraio 2001, la Commissione ha ricevuto notificazione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio, di accordi stipulati da *Télévision française 1* e *Métropole Télévision*, relativi alla creazione di due imprese comuni aventi per oggetto l'edizione in comune di due canali tematici denominati rispettivamente TF6 e Série Club.
2. Al termine di un esame preliminare la Commissione ritiene che gli accordi notificati potrebbero entrare nell'ambito di applicazione del regolamento n. 17.
3. La Commissione invita i terzi interessati a trasmetterle eventuali osservazioni sul progetto di operazione in questione.
4. Tali osservazioni dovranno pervenire alla Commissione dieci giorni dalla data della presente pubblicazione; possono essere inviate a mezzo fax [n. (32-2) 296 98 04] o lettera recante il numero di riferimento COMP/38.089, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione C
Unità mezzi di comunicazione, edizioni musicali
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 marzo 2001

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement

(CON/00/10)

(2001/C 103/05)

1. Il 27 marzo 2000 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta della Commissione COM(1999) 749 def. del 10 gennaio 2000, relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, concernente il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità⁽¹⁾. Il presente parere si basa sul testo della proposta della Commissione e su quello del progetto di regolamento allegato alle conclusioni del gruppo di lavoro Ecofin sulle statistiche, dell'8 novembre 2000 (doc. 13583/00 Ecofin 343 del 29 gennaio 2001, in seguito denominato «progetto di regolamento»).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. Conformemente all'articolo 17.5, primo periodo, del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.
3. L'obiettivo del progetto di regolamento è di rendere coerente, nel quadro del Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 95), la classificazione dei flussi derivanti da operazioni di swap e forward rate agreement con gli standard internazionali attualmente vigenti, stabiliti dal Sistema dei conti nazionali 1993⁽²⁾ e dalla quinta edizione del Manuale di bilancia dei pagamenti⁽³⁾. La proposta prevede l'esclusione di questi flussi dalla voce «Interessi», e quindi dal calcolo dell'accreditamento/indebitamento netto, e la loro conseguente registrazione come operazioni finanziarie. Tuttavia, nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi⁽⁴⁾, continuerebbe ad essere applicata la metodologia dell'attuale SEC 95. I flussi derivanti da operazioni di swap e forward rate agreement sarebbero quindi iscritti alla voce «Interessi» e inclusi nel calcolo della spesa per interessi del settore pubblico, nonché, di conseguenza, in quello del disavanzo pubblico (accreditamento/indebitamento netto).
4. La BCE accoglie con favore tale modifica della metodologia prevista dal SEC 95, in quanto idonea a correggere il trattamento statistico asimmetrico dei flussi derivanti da operazioni di swap e forward rate agreement rispetto ad altre tipologie di strumenti finanziari derivati. La modifica proposta accrescerebbe l'utilità delle statistiche elaborate nel quadro del SEC 95 ai fini dell'analisi macroeconomica.
5. Nonostante la BCE consideri preferibile che negli atti giuridici si fornisca un'unica definizione di importanti indicatori statistici quali l'accreditamento/indebitamento netto e la spesa per interessi del settore pubblico, essa accetta due definizioni per i concetti di accredito/indebitamento del settore pubblico e di interessi. È necessario infatti che il costo dell'indebitamento pubblico venga rispecchiato dai dati utilizzati nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e che, al tempo stesso, continui ad essere assicurata la coerenza con gli standard internazionali. Tuttavia, per assicurare la trasparenza della procedura per i disavanzi eccessivi, la BCE ritiene importante osservare e illustrare le discrepanze esistenti fra i dati compilati e pubblicati in base a ciascuna delle due definizioni.

⁽¹⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ Presentato per approvazione alla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 1999 e approvato ufficialmente nel 2000.

⁽³⁾ Financial Derivatives: A Supplement to the 5th Edition of the Balance of Payments Manual, Fondo monetario internazionale, Washington (2000).

⁽⁴⁾ Trattato che istituisce la Comunità europea e regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7).

6. Il presente parere è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 marzo 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

**Interrogazioni scritte con risposta pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*
C 103 E**

(2001/C 103/06)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

EUDOR: <http://eudor.eur-op.eu.int>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER CORSI DA INSERIRE NEL CATALOGO COMENIUS E GRUNDTVIG (PROGRAMMA SOCRATES)

(2001/C 103/07)

1. OGGETTO DELL'INVITO

Il presente invito si prefigge di reperire, presso enti di formazione, proposte relative a corsi di elevata qualità da includere nel catalogo Comenius e Grundtvig. Tale elenco annovera tutti i corsi di formazione continua destinati al personale della scuola e agli addetti all'istruzione degli adulti, la cui frequenza può, di norma, essere finanziata nell'ambito delle azioni Comenius o Grundtvig del programma Socrates. Il catalogo sarà valido per corsi che si svolgeranno tra il 1° giugno 2002 e il 31 luglio 2003.

2. INTRODUZIONE

La seconda fase del programma d'azione comunitario in materia di istruzione «Socrates» è stata istituita con la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006. Sia nella parte Comenius (istruzione scolastica) che nella parte Grundtvig (istruzione per adulti) del programma sono previsti corsi di formazione continua destinati ad aggiornare e migliorare le competenze, nonché a promuovere la dimensione europea nella formazione del personale educativo dei due settori in questione.

Si propone di costituire un catalogo di tutti i corsi europei di formazione continua rivolti al personale educativo, che verrà ampiamente diffuso tra tutti i potenziali interessati. I corsi inseriti nel catalogo devono rispettare i criteri esposti di seguito e gli organizzatori sono tenuti ad accettare le speciali condizioni riportate di seguito al punto 8.

L'inclusione nel catalogo **non ha alcuna implicazione diretta di carattere finanziario**. Tuttavia, i corsi che figurano nel catalogo sono abilitati ad ammettere coloro che desiderano fruire di un aggiornamento professionale finanziato con contributi Comenius o Grundtvig. Il catalogo è destinato a diventare a termine l'unico repertorio dei corsi che danno diritto a beneficiare di tali contributi. Le agenzie nazionali daranno la precedenza ai candidati ammissibili che intendono iscriversi a corsi figuranti nel catalogo. L'inserimento del corso nel catalogo non garantisce comunque una effettiva frequenza. Il catalogo verrà compilato ed aggiornato regolarmente.

3. OBIETTIVI

Il catalogo generale risponde a un duplice scopo:

- informare gli insegnanti e le altre categorie di personale educativo di tutti i paesi che partecipano al programma

Socrates sulle opportunità di formazione continua europea esistenti,

- contribuire a migliorare la qualità e a diversificare l'offerta dei corsi europei di formazione continua destinati al personale educativo della scuola e agli addetti all'istruzione degli adulti.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

4.1. Idoneità degli organizzatori di corsi che presentano una candidatura

Gli organizzatori di corsi che presentano una candidatura devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere istituiti e/o organizzazioni aventi personalità giuridica e operare nel settore della formazione continua per il personale educativo della scuola o per gli addetti all'istruzione degli adulti,
- avere sede ed organizzare i corsi di formazione in uno dei quindici Stati membri dell'Unione europea o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o in uno degli altri paesi partecipanti al programma: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Cipro e Malta, Turchia ⁽¹⁾,
- dimostrare di avere già lavorato in passato con gruppi multinazionali. Sarà particolarmente apprezzata un'esperienza nell'attuazione di strategie o nel campo di strutture adeguatamente integrate, relative alla parità uomo-donna e ragazzi-ragazze, all'integrazione dei disabili, all'eliminazione del razzismo e della xenofobia, alla promozione della coesione sociale ed economica,
- documentare le loro capacità tecniche e finanziarie di organizzare adeguatamente il corso proposto. Tali capacità saranno valutate principalmente sulla base dei documenti seguenti:
 - la relazione sulle attività 2000,
 - il consuntivo finanziario dell'esercizio 2000,
 - i *curricula vitae* degli organizzatori del corso.

⁽¹⁾ La partecipazione dei paesi che non sono membri dell'Unione europea è subordinata all'espletamento di formalità legali. I partecipanti saranno, tuttavia, avvertiti che la partecipazione ai corsi potrà essere finanziata nel quadro del programma Socrates solo a condizione che le prescritte formalità siano state espletate prima dell'inizio del corso.

4.2. Criteri formali

Saranno prese in considerazione solo le proposte complete e correttamente formulate che perverranno entro il termine stabilito (cfr. punto 6). Qualora lo ritenga opportuno e necessario, l'agenzia nazionale che riceverà la candidatura potrà, tuttavia, richiedere la presentazione di ulteriori informazioni.

4.3. Idoneità dei corsi

Contenuto dei corsi

- i corsi ammissibili, ivi compresi quelli destinati agli insegnanti di lingue, devono soprattutto procurare ai partecipanti competenze, tecniche e metodi didattici pratici,
- il catalogo può accogliere anche corsi sulla gestione degli istituti/delle organizzazioni impegnati nell'istruzione degli adulti, nonché corsi dedicati a temi quali l'integrazione europea, l'educazione alla parità tra i sessi e l'educazione interculturale (l'educazione all'antirazzismo, l'istruzione dei lavoratori migranti, degli zingari, dei nomadi, dei lavoratori ambulanti, ecc.),
- i corsi di contenuto puramente linguistico sono autorizzati per le lingue meno diffuse e meno insegnate⁽¹⁾, ma non per le altre lingue⁽²⁾ (ad esempio, non sono ammessi corsi consistenti unicamente nell'insegnamento dell'inglese),
- nel modulo descrittivo gli organizzatori dovranno fornire informazioni dettagliate per ciascuna delle seguenti voci:
 - Destinatari. Gli organizzatori devono individuare chiaramente i destinatari idonei per i quali il corso viene organizzato.
 - Preparazione. Gli organizzatori devono provvedere a fornire ai partecipanti un adeguato programma di preparazione al corso da svolgere prima della partenza (letture consigliate, moduli didattici, materiale per l'autovalutazione, questionari, ecc.).
 - Obiettivi. Dovranno essere definiti in modo chiaro e conciso con specifico riferimento ai destinatari previsti.
 - Metodologia. Dovrà essere strettamente correlata agli obiettivi e ai destinatari.
 - Risultati. Dovranno essere descritti in termini di competenze da acquisire o migliorare ed essere definiti chiaramente (ad esempio con frasi come «imparare a fare ...»).

(1) L'insegnamento delle lingue nell'ambito di Comenius riguarda l'insegnamento e l'apprendimento, come lingue straniere, di tutte le lingue ufficiali della Comunità, nonché l'irlandese ed il lussemburghese. Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo di competenze nelle lingue meno diffuse e meno insegnate. Tali lingue sono definite facendo riferimento alla diffusione dell'insegnamento di una determinata lingua (ad eccezione dell'inglese) all'interno di un dato paese partecipante.

(2) Sono invece ammessi i corsi destinati agli insegnanti di tali lingue, ma aventi come tema la metodologia dell'apprendimento e dell'insegnamento.

- Attestazione. Gli organizzatori dei corsi devono attestare la frequenza mediante un certificato o in altro modo (ad esempio, erogando crediti nel quadro di un programma di studio o di perfezionamento). I certificati devono indicare chiaramente l'argomento e il numero di ore del corso. In taluni paesi le autorità nazionali hanno la facoltà di tener conto di questo attestato ai fini della carriera del partecipante, del suo inquadramento retributivo, ecc.
- Fase di follow-up. Gli organizzatori dei corsi dovranno proporre ai partecipanti una gamma di attività che questi possano sfruttare nei rispettivi contesti professionali e che consentano loro di trarre massimo beneficio dal corso (attività di apprendimento a distanza, contatti telefonici o per posta elettronica con gli istruttori, autovalutazione delle lezioni impartite dopo il soggiorno all'estero, ecc.). Gli organizzatori sono esortati a instaurare tre i tirocinanti reti con finalità di aiuto reciproco e di studio.
- Procedure chiare. Gli organizzatori dei corsi devono fornire informazioni chiare sulle procedure da osservare per prenotare i corsi, annullare la partecipazione, ecc. Si segnala che tali procedure dovranno essere conformi alle procedure finanziarie ed a quelle relative alla gestione delle sovvenzioni stabilite nella guida dei candidati, nell'invito annuale a presentare proposte di Socrates e nel presente invito.
- Sede attrezzata. Per garantire pari opportunità a tutti i potenziali partecipanti, gli organizzatori dovranno prendere opportuni provvedimenti e disporre adeguate attrezzature per consentire la piena partecipazione delle donne, delle minoranze etniche e religiose, delle persone con handicap fisici o con particolari necessità.

4.4. Programma del corso

Nella scheda descrittiva l'organizzatore dovrà illustrare dettagliatamente il programma: descrizione delle attività previste quotidianamente, conferenze, seminari pratici, ecc.

4.5. Durata dei corsi

I corsi devono avere una **durata minima di una settimana (cinque giorni completi di corso;** i giorni di arrivo e di partenza non sono conteggiati fra questi cinque giorni). Se gli obiettivi pedagogici lo richiedono, gli organizzatori possono prevedere corsi di durata maggiore, ma **non superiore a quattro settimane.**

4.6. Sede di svolgimento dei corsi:

- i corsi devono svolgersi in uno dei paesi che partecipano al programma Socrates,
- i corsi di lingue o i corsi di formazione per insegnanti di una lingua straniera specifica devono svolgersi, di norma, in un paese in cui la lingua oggetto del corso è parlata diffusamente,

- in certi casi i corsi potranno svolgersi in forma di tirocinio presso un'azienda, qualora lo si ritenga utile per il conseguimento degli obiettivi anzidetti.

4.7. Destinatari

La formazione continua di tipo generale dovrà indirizzarsi ad almeno una delle seguenti categorie:

- insegnanti/formatori (in ambito prescolare, scolare e per adulti),
- insegnanti/formatori che operano con adulti e formatori di tali insegnanti/formatori,
- presidi e personale direttivo di istituti/organizzazioni impegnati in iniziative volte a favorire l'apprendimento negli adulti,
- capi d'istituto, personale direttivo della scuola, ispettori, addetti ai servizi di consulenza e orientamento, mentori e tutori,
- operatori a contatto con soggetti «a rischio» (ad esempio «mediatori» e «insegnanti di strada»,
- personale impegnato nell'educazione interculturale ad ogni livello o operante fra (figli di) lavoratori migranti, zingari e nomadi o lavoratori ambulanti,
- operatori impegnati con ragazzi e adulti con bisogni educativi speciali,
- altre categorie di operatori della scuola o dell'istruzione degli adulti, a discrezione delle autorità nazionali (mediatori, educatori, psicologi scolastici, ecc.).

La formazione destinata agli insegnanti di lingue dovrà indirizzarsi ad almeno una delle seguenti categorie:

- insegnanti, qualificati e in servizio, di una lingua ufficiale dell'Unione europea (o dell'irlandese o del lussemburghese) come lingua straniera,
- formatori di insegnanti di lingue straniere,
- insegnanti che seguono una formazione di riciclo come insegnanti di lingue straniere,
- insegnanti del ciclo elementare o prescolare le cui mansioni comprendono o comprenderanno in futuro l'insegnamento di lingue straniere,
- insegnanti di altre materie che insegnano in lingua straniera,
- insegnanti di lingue che riprendono l'attività didattica dopo un periodo di interruzione,
- ispettori o consulenti nel settore della didattica delle lingue.

Gli organizzatori dei corsi di formazione sono liberi di reclutare partecipanti ovunque lo ritengano opportuno, ma devono fare in modo che essi costituiscano un gruppo multinazionale, in cui siano rappresentati almeno tre paesi partecipanti al programma Socrates).

4.8. Istruttori

- gli istruttori devono possedere qualifiche ed esperienze adeguate. I curricula vitae degli istruttori dovranno essere allegati, se possibile, all'atto di candidatura. Nel caso in cui il curriculum vitae di uno o più istruttori non fosse disponibile al momento della presentazione della domanda, gli organizzatori devono indicare chiaramente le qualifiche che dovranno possedere gli istruttori che intendono assumere,
- la compagine degli istruttori deve essere multinazionale o, quanto meno, avere un'esperienza significativa di più di un sistema scolastico europeo. (Il requisito della multinazionalità non si applica ai corsi con contenuto prevalentemente linguistico rivolti agli insegnanti di lingue),
- per i corsi Grundtvig il corpo docente deve possedere una esperienza significativa nel settore dell'istruzione interculturale degli adulti ed aver già operato in ambienti europei d'istruzione per adulti.

4.9. Aspetti linguistici

Per tutti i corsi, il materiale per i partecipanti deve essere disponibile in almeno una delle 11 lingue ufficiali dell'Unione europea, o il lussemburghese o l'irlandese.

Tuttavia, si raccomanda vivamente che tale materiale sia disponibile in più lingue per permettere la massima diffusione e le più ampie possibilità d'impiego.

4.10. Valutazione

Gli organizzatori dei corsi devono impegnarsi ad indire una sessione di valutazione alla fine del corso e a mettere a disposizione dei partecipanti un computer con collegamento a Internet, per consentir loro di esprimere il loro parere sulla qualità del corso. La Commissione europea renderà pubblica tramite Internet questa valutazione, che avrà una funzione di controllo della qualità e costituirà un prezioso strumento d'informazione per i futuri partecipanti. Se la valutazione della maggioranza dei partecipanti risulterà negativa in due occasioni consecutive, il corso in questione verrà rimosso dal catalogo. In tal caso gli organizzatori del corso potranno trasmettere alla DG Istruzione e cultura (programma Socrates) eventuali spiegazioni prima che venga presa una decisione definitiva al riguardo.

4.11. Date dei corsi

I corsi inclusi nel catalogo dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 1° giugno 2002 e il 31 luglio 2003.

5. VALIDITÀ DEL CATALOGO

I corsi inclusi nel catalogo vi figureranno fintanto che tutti i corsi in programma non abbiano avuto luogo, a condizione che i partecipanti abbiano espresso valutazioni positive e l'organizzatore abbia presentato una relazione scritta ritenuta soddisfacente. Per essere inclusi nel catalogo negli anni successivi, gli organizzatori dovranno presentare una nuova domanda completa.

6. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1. Atto di candidatura

Gli atti di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

<http://europa.eu.int/comm/education/courses.html>

o presso l'agenzia nazionale Socrates del proprio paese. Gli indirizzi delle agenzie nazionali possono essere scaricati dal seguente sito Internet:

<http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html>

6.2. Presentazione delle domande

Le domande devono essere inviate all'agenzia nazionale competente per il paese d'origine dell'organizzatore del corso tramite posta ordinaria o a mezzo raccomandata **entro il 31 maggio 2001**. Farà fede la data del timbro postale.

Se per uno stesso corso vengono proposte più date o più sedi, è sufficiente presentare un solo atto di candidatura. Se invece vengono proposti più corsi, per ciascuno di essi occorre presentare un atto di candidatura distinto, corredato di tutta la documentazione richiesta.

Tutti gli organizzatori dei corsi dovranno inviare il modulo di candidatura e tutti gli allegati richiesti in una delle 11 lingue ufficiali dell'Unione europea all'AN del paese di origine dell'organizzatore dei corsi.

Il modulo di descrizione del corso (allegato 3) dovrà essere compilato nella lingua in cui verrà impartito il corso, tranne per le caselle che richiedono esplicitamente una traduzione in lingua inglese o francese. Ad esempio, qualora intenda proporre un corso impartito in lingua italiana, l'organizzatore dovrà provvedere a compilare in lingua italiana la versione italiana del modulo (allegato 3). Il mancato rispetto di tale prescrizione renderà nulla la candidatura.

L'atto di candidatura, debitamente compilato, datato e firmato, deve essere inviato in duplice copia. Deve contenere informazioni complete e verificabili per quanto riguarda i criteri definiti in precedenza.

L'atto di candidatura deve essere accompagnato da due copie cartacee e da una in formato elettronico del modulo di descrizione del corso. Gli atti di candidatura privi del modulo di descrizione del corso in formato elettronico non saranno presi in considerazione.

7. ESAME DELLE DOMANDE

Scaduto il termine, le agenzie nazionali procederanno al vaglio di ciascuna domanda in base alla documentazione ricevuta, conformemente alle disposizioni del presente invito. I corsi prescelti saranno comunicati alla Commissione europea, che li includerà nel catalogo.

8. CONDIZIONI SPECIALI

Dopo la pubblicazione del catalogo Comenius e Grundtvig, il personale educativo contatterà gli organizzatori del corso per la pre-iscrizione. Da tale pre-iscrizione non scaturisce alcun obbligo di pagamento qualora al partecipante non venga concessa una sovvenzione.

Si consiglia pertanto agli organizzatori dei corsi di preparare un elenco di riserva dei partecipanti sufficientemente ampio. Almeno cinque settimane prima dell'inizio dei corsi l'agenzia nazionale informerà ciascun partecipante dell'esito della procedura di assegnazione delle sovvenzioni e solo a questo punto i preiscritti saranno in grado di confermare la loro partecipazione al corso. Gli organizzatori dei corsi dovranno provvedere ad informare sia i potenziali partecipanti che le agenzie nazionali, che per svolgere un compito estremamente complesso come quello di organizzare corsi di formazione transnazionali multilaterali è importante definire gli elenchi dei partecipanti con sufficiente anticipo.

Si ricorda agli organizzatori dei corsi che gli stanziamenti del programma non potranno in nessun caso essere utilizzati per rimborsare eventuali spese derivanti da annullamenti dei partecipanti per motivi diversi da *cause di forza maggiore* (limitate ai casi di malattia grave attestata da certificato medico o di decesso di un familiare).

La Commissione non interverrà in nessun caso per risolvere controversie tra partecipanti, organizzatori del corso e/o agenzie nazionali o altre questioni inerenti agli aspetti operativi della gestione dei corsi pubblicati sul catalogo.